

(N. 1335)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1978

Disciplina delle procedure di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, prevede all'articolo 38 che i Comuni possono affidare in concessione ad aggio il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

È prevista, inoltre, per i Comuni delle ultime due classi, la VI e la VII, la possibilità di affidare il servizio anche a canone fisso.

I risultati dati fino ad oggi da detti servizi, il funzionamento, le irregolarità amministrative riscontrate in buona parte delle 25 gestioni circa, che il Ministero delle finanze, in base all'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ha potuto fare ispezionare fino alla data del novembre 1977 su oltre 4.600 Comuni nei quali il servizio è gestito da ditte private, suggeriscono abbondantemente la necessità e l'opportunità che i Comuni lo gestiscano direttamente, eliminando intermediazioni che non danno garanzie. Ciò è dimostrato dal fatto che, a conclusione di talune ispezioni per le gravi

irregolarità riscontrate, gli atti relativi alle ispezioni stesse sono stati trasmessi alla Magistratura.

È diffusa, anche fra i pochi funzionari addetti alla vigilanza, la convinzione che quasi tutte le gestioni private si trovano in posizione assolutamente irregolare, tanto che la Direzione generale della finanza locale, con circolare n. 13 del 28 luglio 1977, ha dovuto diramare istruzioni sull'uso dei registri e dei bollettari nelle gestioni del servizio di cui si tratta.

Queste ed altre ovvie considerazioni, che non ritengo sia necessario qui esporre, mi inducono a porre alla vostra benevola e cortese attenzione il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede che il servizio di cui sopra è gestito direttamente dal Comune interessato.

L'articolo 2 autorizza i Comuni a consorzarsi al fine di gestire il servizio.

L'articolo 3 prevede l'assunzione da parte dei Comuni del personale che alla data del 31 dicembre 1977 risultava in servizio presso le ditte concessionarie, a condizione che

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non abbia superato i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali.

L'assunzione può avvenire anche in eccedenza, non superiore al 5 per cento, alle dotazioni delle piante organiche dei Comuni interessati.

Il successivo articolo 4 elenca gli esclusi dai benefici dell'articolo 3, mentre l'articolo 5 prevede l'abrogazione del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e di tutte le norme comunque in contrasto con la legge di cui ci stiamo occupando.

Onorevoli colleghi, l'esame del presente disegno di legge, che io mi onoro di presentare alla vostra cortese attenzione e che, evidentemente, può essere emendato, così come il Parlamento riterrà di fare, riveste carattere di particolare urgenza, stante la situazione estremamente grave e pesante che esiste nel settore e che io sto denunciando. Il servizio, così come è gestito, non dà assolutamente garanzie nè agli utenti, nè all'amministrazione finanziaria, nè ai Comuni. Affidato, pertanto, alla vostra cortesia e sensibilità la valutazione del testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune interessato.

Art. 2.

I Comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Il personale che, alla data del 31 dicembre 1977, risulti essere in possesso della tessera rilasciata dal Comune, in base al terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che si trovi in servizio alle dipendenze delle ditte concessionarie e che non abbia superato i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali, viene, a domanda, assunto dai Comuni, anche in eccedenza, non superiore al 5 per cento, alle dotazioni previste dalle piante organiche degli stessi.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 3 i titolari delle concessioni ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado ed il personale che avesse riportato condanne che precludano l'assunzione nelle amministrazioni statali e degli enti locali.

Art. 5.

Sono abrogate le norme del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e tutte le altre norme comunque in contrasto con la presente legge.